

**PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE
DELLA SOCIETA' MIROGLIO TEXTILE S.r.l.
NELLA SOCIETA' CONTROLLANTE MIROGLIO S.p.A.**

Redatto ai sensi degli articoli 2501-ter e 2506-bis del Codice Civile

Gli Organi Amministrativi di Miroglia Textile S.r.l. ("**Miroglia Textile**" o "**Società Scissa**"), con sede legale in Alba (CN), Via Santa Margherita n. 23, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Cuneo 03232390041, e di Miroglia S.p.A. ("**Società Beneficiaria**"), con sede legale in Alba (CN), Via Santa Margherita n. 23, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Cuneo 00164430043, hanno concordemente redatto e predisposto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2506-bis e 2501-ter del Codice Civile, il presente progetto di scissione parziale (il "**Progetto**") **avente ad oggetto la partecipazione - pari al 100% del capitale sociale - nella società Sublitex S.r.l.** ("**Sublitex**, con sede in Alba (CN), Via Santa Barbara n. 11, iscritta presso la Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese di Cuneo al n. 03737080048), che verrà sottoposto alle rispettive Assemblee per la sua approvazione.

PREMESSA (LA RIORGANIZZAZIONE)

La presente operazione di scissione, come meglio oltre specificato, rientra in un più ampio processo di riorganizzazione societaria (la "**Riorganizzazione**") del Gruppo Miroglia che parte dalle seguenti premesse:

- a) Miroglia Fashion S.r.l. ("**Miroglia Fashion**") e Miroglia Textile sono società appartenenti al Gruppo Miroglia, entrambe controllate al 100% da Miroglia S.p.A. ed entrambe soggette a direzione e coordinamento di quest'ultima ai sensi degli artt. 2497 e seguenti del Codice Civile;
- b) Miroglia Textile è stata costituita nel 2008 nell'ambito di un più ampio processo di riorganizzazione societaria della capogruppo Miroglia S.p.A. che, al fine di procedere ad una più chiara suddivisione dei propri business, ha creato due società indipendenti ed omogenee per modello di business (Miroglia Textile e Miroglia Fashion e ha conferito il ramo d'azienda relativo alla "produzione e al commercio di tessuti e filati" alla società Miroglia Textile e il ramo d'azienda relativo alla "produzione e commercializzazione di abbigliamento femminile" alla società Miroglia Fashion);
- c) Nel corso degli anni successivi Miroglia Textile ha riorganizzato le proprie attività e nel 2017 ha costituito due nuove società, Stamperia di Govone S.r.l. e Sublitex e, al fine di razionalizzare i diversi business attraverso la loro segregazione per aree omogenee e di favorire una maggiore focalizzazione sui business indipendenti, ha conferito il ramo d'azienda della "stampa transfer" alla controllata Sublitex e il ramo d'azienda della "stampa tradizionale" alla controllata Stamperia di Govone S.r.l.;
- d) Negli anni successivi la controllata Stamperia di Govone S.r.l. ha risentito sempre più della crisi del mercato della stampa e conseguentemente ha definitivamente cessato l'attività produttiva in data 3 luglio 2020;

- e) Nello stesso anno (2020) Miroglio Textile ha ceduto a terzi la BU “Tessuti”;
- f) Il business di Miroglio Textile negli anni successivi ha continuato a ridursi fino al 2024 quando anche il business della BU “M360”, nata in Miroglio Textile per la creazione e la produzione di capi di abbigliamento destinati ai clienti terzi, non avendo raggiunto gli obiettivi di sviluppo auspicati, è stata dismessa e le relative residue attività sono confluite nell’ambito della Supply Chain della collegata Miroglio Fashion;
- g) Attualmente il perimetro di Miroglio Textile comprende unicamente la partecipazione nella controllata Sublitex, la BU “Filo” e alcune partecipazioni in società estere;
- h) essendo venuti meno i principali *business* per i quali Miroglio Textile era stata costituita, la capogruppo Miroglio S.p.A. intende procedere con la Riorganizzazione attraverso una razionalizzazione della struttura del Gruppo, con le finalità di una migliore identificazione delle attività caratteristiche e del ruolo delle diverse società oggetto della Riorganizzazione, di semplificazione operativa e, di conseguenza, di maggiore efficienza gestionale;
- i) in particolare, la Riorganizzazione consentirà di raggiungere i seguenti obiettivi:
 - una semplificazione della struttura di Gruppo con riduzione di una *legal entity* (Miroglio Textile), con conseguente riduzione dei costi generali;
 - una semplificazione della gestione amministrativa a) relativamente alle attività di logistica per effetto del passaggio della BU “Filo” da Miroglio Textile a Miroglio Fashion, e b) relativamente alle attività sia di logistica sia di supply chain per effetto del riposizionamento di Miroglio Maroc Sarl da società interamente controllata da Miroglio Textile a società interamente controllata da Miroglio Fashion;
 - il trasferimento della gestione della partecipazione nella controllata turca “Miroglio Marmara Tekstil Limited Sirketi” dalla società Miroglio Textile alla società Sublitex a beneficio della quale la controllata turca svolge la maggior parte delle proprie attività;
 - il trasferimento della gestione della partecipazione in Sublitex alla società Miroglio S.p.A. che ha quale oggetto sociale, fra le altre attività, il coordinamento tecnico, commerciale ed amministrativo delle società controllate e collegate e l’assunzione di partecipazioni in altre società;
 - il rafforzamento patrimoniale di Sublitex con incremento del proprio patrimonio netto, come di seguito meglio specificato;
 - il rafforzamento patrimoniale di Miroglio Fashion con incremento del proprio patrimonio netto, per effetto della fusione di seguito indicata.

In considerazione delle sopraelencate premesse, la Riorganizzazione si articolerà nelle seguenti operazioni:

- (i) versamento da parte di Miroglio Textile in favore di Sublitex di Euro 2.500.000 in conto capitale, da iscriversi in apposita riserva del patrimonio netto di Sublitex denominata “Riserva in conto capitale”;
- (ii) cessione della partecipazione nella società turca “Miroglio Marmara Tekstil Limited Sirketi” da parte di Miroglio Textile in favore di Sublitex;

- (iii) scissione parziale proporzionale di Miroglio Textile con assegnazione della partecipazione in Sublitex a favore della controllante Miroglio S.p.A. (la “**Scissione**”);
- (iv) fusione di Miroglio Textile in Miroglio Fashion (la “**Fusione**”), subordinatamente all’avvenuta Scissione.

L’assemblea di Miroglio Fashion che approverà il progetto di fusione, provvederà altresì in via previa a deliberare la copertura perdite di tale società ex art. 2482-bis c.c.

Si precisa che relativamente alle operazioni (iii) e (iv), i soci delle società partecipanti alla Scissione e alla Fusione hanno espressamente rinunciato:

- alla predisposizione della situazione patrimoniale (in conformità alla previsione di cui all’art. 2501-*quater*, comma 3, del Codice Civile); alla predisposizione della relazione dell’organo amministrativo (art. 2501-*quinquies*, comma 4, del Codice Civile);
- alla predisposizione della relazione degli esperti (art. 2501-*sexies*, comma 8, del Codice Civile); e
- ai termini di cui all’art. 2501-*ter*, comma 4 e 2501-*septies*, comma 1, del Codice Civile.

* * *

1. TIPO, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE, SEDE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE

1.1 Società Scissa

MIROGLIO TEXTILE S.r.l., società a responsabilità limitata a Socio Unico, con sede in Alba (CN), Via Santa Margherita n. 23, iscritta presso la Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese di Cuneo al n. 03232390041, REA CN-273687.

Il capitale sociale, sottoscritto ed interamente versato alla data del presente Progetto, è pari ad Euro 1.000.000,00, composto da una quota di nominali Euro 1.000.000,00.

La Società Scissa ha per oggetto sociale:

*“- la produzione e la commercializzazione in ogni forma, l’importazione e l’esportazione di filati e tessuti greggi;
- la produzione e la commercializzazione in ogni forma, l’importazione e l’esportazione di articoli di abbigliamento, di accessori dell’abbigliamento, di articoli sportivi e di articoli di “moda” in genere, quali – a titolo esemplificativo – bigiotteria, occhiali, orologi e profumi;
- la produzione e la commercializzazione in ogni forma, l’importazione e l’esportazione di articoli tessili, compresi quelli per l’arredamento.*

La Società può inoltre compiere, in Italia ed all'estero, tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico, necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi comprese l'assunzione e la dismissione di partecipazioni ed interessenze in enti e società, anche intervenendo alla loro costituzione; essa può altresì, senza carattere di professionalità, prestare garanzie anche reali a favore di terzi in quanto strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

La Società Scissa è soggetta ad attività di direzione e coordinamento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2497 e seguenti del Codice Civile, da parte dell'unico socio Miroglio S.p.A.

1.2 Società Beneficiaria

Miroglio S.p.A., società per azioni, con sede in Alba (CN), Via Santa Margherita n. 23, iscritta presso la Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese di Cuneo al n. 00164430043, REA CN-25704.

Il capitale sociale, sottoscritto ed interamente versato alla data del presente Progetto, è pari ad Euro 150.000.000,00, diviso in numero 150.000.000 azioni ordinarie da Euro 1,00 ciascuna.

La Società Beneficiaria ha per oggetto sociale:

“La produzione e commercializzazione in ogni forma, l'importazione e l'esportazione di articoli di abbigliamento, di articoli tessili compresi quelli per l'arredamento, di accessori dell'abbigliamento, di articoli sportivi e di filati. Tale attività potrà essere svolta anche mediante il coordinamento tecnico, commerciale ed amministrativo delle società controllate e collegate.

La società ha altresì per oggetto:

- l'assunzione di partecipazioni in altre società ed enti di qualsiasi genere, il finanziamento delle società controllate e collegate, la compravendita, il possesso e la gestione di titoli pubblici e privati; con precisazione che tali attività sono svolte non a fini di collocamento presso il pubblico;*
- la consulenza tecnica, organizzativa ed industriale, le ricerche ed analisi di mercato in particolare nel settore tessile e dell'abbigliamento;*
- l'acquisto, la vendita, la permuta e la locazione di beni, sia mobili che immobili, strumentali per l'esercizio dell'attività sociale propria e delle proprie società controllate e collegate.*

La Società può inoltre compiere le operazioni commerciali, industriali, immobiliari e finanziarie necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale o comunque intese a favorirne, anche indirettamente, lo svolgimento e lo sviluppo; essa può altresì prestare, senza carattere di professionalità, garanzie sia reali sia personali anche a favore di terzi in quanto strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio”.

2. STATUTO DELLA SOCIETÀ SCISSA E DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA

La prospettata operazione di scissione non determina alcuna modifica degli Statuti sociali della Società Scissa e della Società Beneficiaria.

Si allega al presente Progetto sotto la lettera “A” il vigente Statuto sociale della Società Scissa e sotto la lettera “B” il vigente Statuto sociale della Società Beneficiaria.

3. RAPPORTO DI CONCAMBIO DELLE QUOTE E CONGUAGLIO IN DENARO

Ricorrendo i presupposti di applicazione del combinato disposto dell’art. 2506-*ter*, ultimo comma, e dell’art. 2505 Codice Civile (scissione in favore di beneficiaria preesistente che possiede l’intero capitale della scissa), trattandosi di scissione a favore dell’unico socio, non si rende necessario determinare il rapporto di cambio né alcun conguaglio in denaro.

Troverà pertanto applicazione la procedura di scissione semplificata, ex art. 2505 Codice Civile, come richiamato dall’art. 2506-*ter* Codice Civile.

La disposizione di cui all’art. 2501-*ter*, comma 1, n. 3 del Codice Civile non risulta applicabile, in quanto non compatibile, alla presente scissione parziale proporzionale. Miroglio Textile risulta direttamente ed interamente posseduta da Miroglio S.p.A.

4. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA

Attesa la struttura dell’operazione, così come illustrata al precedente punto 3, non è necessario individuare alcuna modalità di assegnazione delle azioni della Società Beneficiaria.

5. DATA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA

Attesa la struttura dell’operazione, in rapporto agli assetti partecipativi descritti ai punti precedenti, non essendoci azioni di nuova emissione, non è necessario individuare alcuna data di decorrenza per la partecipazione agli utili di tali azioni.

6. DATA A DECORRERE DALLA QUALE LE OPERAZIONI SARANNO IMPUTATE AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 2501-*ter*, n. 6), del Codice Civile, richiamato dall'art. 2506-*bis* del Codice Civile, la Società Beneficiaria acquisirà i beni dettagliatamente indicati al successivo punto 9 e l'imputazione contabile delle operazioni ad essi afferenti avrà decorrenza dalla data di effetto giuridico della prospettata operazione di scissione ovvero dalla diversa data successiva eventualmente indicata nell'atto di scissione.

7. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI/QUOTE

Non esistono particolari categorie di soci, né sono in circolazione titoli della Società Scissa e della Società Beneficiaria diversi dalle azioni/quote ordinarie più sopra indicate.

8. VANTAGGI PARTICOLARI EVENTUALMENTE PROPOSTI A FAVORE DEI SOGGETTI CUI COMPETE L'AMMINISTRAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE

Non è previsto alcun vantaggio particolare a favore degli Amministratori delle società partecipanti alla scissione.

9. DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI DA ASSEGNARE ALLA SOCIETÀ BENEFICIARIA

Sarà assegnata dalla Società Scissa alla Società Beneficiaria la partecipazione - pari al 100% del capitale sociale - nella società Sublitex, con sede in Alba (CN), Via Santa Barbara n. 11, iscritta presso la Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese di Cuneo al n. 03737080048, REA CN-313093, il cui capitale sociale, sottoscritto ed interamente versato alla data del presente Progetto, è pari ad Euro 1.000.000,00 (Euro unmilione).

Il valore netto contabile della partecipazione attualmente facente capo alla Società Scissa e che sarà oggetto di scissione in favore della Società Beneficiaria, sulla scorta delle risultanze contabili del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, è pari ad Euro 5.970.683 oltre ad Euro 2.500.000 per il versamento di cui al punto (i) delle premesse al presente Progetto.

Il Capitale sociale e la Compagine societaria di entrambe le società rimarranno invariati.

Laddove, nel periodo intercorrente tra la data di riferimento del 31 dicembre 2024 e la data di efficacia giuridica della scissione, dovessero intervenire differenze tra i valori contabili degli elementi patrimoniali oggetto di scissione, si procederà tra la Società Scissa e la Società Beneficiaria ad un conguaglio finalizzato a mantenere invariato il patrimonio netto oggetto di scissione.

La prospettata operazione di scissione avverrà a valori contabili ed in neutralità fiscale ai sensi e per gli effetti dell'art. 173 del D.P.R. n. 917/1986.

10. DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA SCISSIONE

Gli effetti giuridici della prospettata operazione di scissione, anche ai fini contabili e fiscali, decorreranno dall'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2506-*quater*, comma 1, del Codice Civile, ovvero dalla successiva data eventualmente indicata nell'atto di scissione.

* * *

Il presente Progetto viene approvato dal Consiglio di Amministrazione della società Miroglio Textile e da quello della società Miroglio S.p.A. e sarà pubblicato nel sito Internet delle società partecipanti alla Scissione. Il presente Progetto sarà altresì depositato in copia nelle rispettive sedi sociali, unitamente ai fascicoli dei bilanci degli ultimi tre esercizi di ciascuna società partecipante alla Scissione, con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e la revisione legale.

Allegati

- “A”: Statuto sociale della Società Scissa (Miroglio Textile S.r.l.);
“B”: Statuto sociale della Società Beneficiaria (Miroglio S.p.A.).

* * *

Alba, li 22-23 settembre 2025

Miroglio Textile S.r.l.

Per il Consiglio di Amministrazione

L'Amministratore

Roberto Alessandria

Miroglio S.p.A.

Per il Consiglio di Amministrazione

L'Amministratore Delegato

Alberto Racca

STATUTO SOCIETA' SCISSA

Articolo 1 – Denominazione

La società è denominata "Miroglio Textile S.r.l.", con o senza interpunzione e senza vincoli di rappresentazione grafica.

Articolo 2 - Sede

La società ha sede nel Comune di Alba.

Articolo 3 – Oggetto

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- la produzione e la commercializzazione in ogni forma, l'importazione e l'esportazione di filati e tessuti greggi;
- la produzione e la commercializzazione in ogni forma, l'importazione e l'esportazione di articoli di abbigliamento, di accessori dell'abbigliamento, di articoli sportivi e di articoli di "moda" in genere, quali - a titolo esemplificativo - bigiotteria, occhiali, orologi e profumi;
- la produzione e la commercializzazione in ogni forma, l'importazione e l'esportazione di articoli tessili, compresi quelli per l'arredamento.

La società può inoltre compiere, in Italia ed all'estero, tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico, necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi comprese l'assunzione e la dismissione di partecipazioni ed interessenze in enti e società, anche intervenendo alla loro costituzione; essa può altresì, senza carattere di professionalità, prestare garanzie anche reali a favore di terzi in quanto strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

Articolo 5 – Capitale e finanziamenti

Il capitale sociale è di euro 1.000.000,00 (euro unmilione) e può essere aumentato mediante conferimenti in denaro, di beni in natura, di crediti ed in genere di tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

Le partecipazioni dei soci devono essere determinate in misura proporzionale al conferimento.

La società può acquisire risorse economiche presso i soci, senza o con obbligo di rimborso, ed in tal caso i finanziamenti possono essere fruttiferi o infruttiferi, in ottemperanza alle disposizioni di legge.

La società può emettere titoli di debito, con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Articolo 6 - Trasferimento partecipazioni e diritti

Le partecipazioni sono divisibili. Esse sono liberamente trasferibili, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso.

Articolo 7 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante deliberazione assembleare, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso in forma scritta dai soci, a scelta di chi è legittimato a promuovere l'adozione della decisione.

Debbono sempre essere adottate mediante deliberazione assembleare le decisioni dei soci:

- (1) che riguardano le modificazioni dell'atto costitutivo oppure il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- (2) inerenti lo scioglimento anticipato della Società, la nomina dei liquidatori, i criteri di svolgimento della liquidazione e la sua revoca;
- (3) per l'emissione dei titoli di debito;
- (4) quando lo richiedano uno o più amministratori o i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale;
- (5) in qualsiasi altro caso sia richiesto dalla legge.

Le decisioni dei soci, comunque adottate, dovranno essere annotate nel Libro delle decisioni dei soci.

Sono riservati alla competenza dei soci, oltre alle decisioni sopra indicate:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori, la nomina del direttore generale con attribuzione dei relativi poteri, la determinazione dei loro compensi;
- 3) la nomina del revisore, del sindaco unico o del Collegio Sindacale e, in tale ultima ipotesi, del presidente del collegio sindacale, nonché la determinazione della retribuzione annuale degli stessi.

Articolo 8 – Consultazione scritta o acquisizione del consenso espresso in forma scritta

Qualora vi sia una pluralità di soci, il procedimento per la consultazione scritta o l'acquisizione del consenso espresso in forma scritta è regolato dalle disposizioni appresso indicate.

Uno o più amministratori ovvero tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale comunicano a tutti i soci e agli amministratori non soci il testo della decisione da adottare fissando un termine non inferiore a 8 (otto) giorni dal suo ricevimento entro il quale ciascun Socio deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa.

In caso di mancata risposta nel termine fissato il consenso si intende negato.

Dai documenti debbono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

La decisione si intende perfezionata quando tutti i soci sono stati interpellati e tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale abbiano comunicato alla Società il proprio consenso alla proposta.

Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione, compresi il telefax e la posta elettronica e devono essere conservate dalla Società.

Le decisioni adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 9 - Convocazione assemblea

L'assemblea è convocata anche fuori della sede sociale purché in Italia, mediante avviso scritto con prova di ricevimento inviato almeno otto giorni prima dell'adunanza ai soci iscritti nel libro dei soci al rispettivo domicilio risultante dal libro stesso ovvero, se da loro a tal fine comunicati, al numero di utenza telefax o all'indirizzo di posta elettronica.

Nel predetto avviso può essere prevista una eventuale seconda convocazione.

In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori nonché, a seconda dei casi, il sindaco unico o i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea può essere tenuta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tale evenienza:

- sono identificati preventivamente (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2479 bis del codice civile) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possono trovarsi, e la riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante;
- il presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, deve poter verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni;
- il soggetto verbalizzante deve poter percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 10 - Costituzione assemblea e validità delle deliberazioni

L'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale, fatte salve le particolari maggioranze nei casi espressamente previsti dalla legge.

Articolo 11 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza ovvero in caso di impedimento di qualunque natura, dalla persona designata a maggioranza semplice dai soci intervenuti i quali inoltre designano il segretario della stessa.

Nell'ipotesi di assemblea tenuta con mezzi di tele-comunicazione, qualora l'amministratore che sarebbe dovuto essere il presidente della seduta secondo i criteri di cui sopra non si trovi nello stesso luogo del segretario la presidenza è assunta dalla persona designata a maggioranza semplice dai soci.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso presidente.

Articolo 12 - Organo amministrativo

La società è amministrata da un amministratore unico, anche non socio, oppure da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, anche non soci.

La scelta della forma di amministrazione, la determinazione del numero dei membri del consiglio di amministrazione e la nomina dei componenti l'organo amministrativo viene effettuata per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente con decisione dei soci. All'amministratore unico ed ai componenti del consiglio di amministrazione, ivi compresi quelli investiti di particolari incarichi, potrà essere attribuito con decisione dei soci un compenso, anche sotto forma di partecipazione agli utili, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

L'organo amministrativo durerà in carica per il periodo determinato di volta in volta dai soci al momento della nomina.

Se non sono stati nominati a tempo determinato, gli amministratori restano in carica sino a dimissioni o revoca.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Non può essere nominato amministratore e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal sindaco unico o dal collegio sindacale, a seconda dei casi, se nominati, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati con decisione dei soci. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prima decisione dei soci. Qualora, per dimissioni od altre cause, cessi la maggioranza degli amministratori nominati dai soci, l'intero consiglio si intenderà cessato e gli altri consiglieri dovranno, entro trenta giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo.

Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione con decisione dei soci. Il divieto non opera allorché l'amministratore ricopra tali cariche in società controllate direttamente od indirettamente dalla società, che controllano direttamente od indirettamente la società, o che sono soggette al comune controllo diretto od indiretto.

Articolo 13 - Poteri dell'organo amministrativo. Deleghe di poteri e procure speciali

All'amministratore unico o al consiglio di amministrazione spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente statuto riservano espressamente alla decisione dei soci.

Il consiglio di amministrazione, nei limiti consentiti dagli articoli 2381 4° comma e 2475 5° comma codice civile, può delegare proprie attribuzioni e propri poteri ad uno o più amministratori, disgiuntamente o congiuntamente tra loro.

L'amministratore unico o il consiglio di amministrazione possono conferire procure speciali ad amministratori, dirigenti o dipendenti della società, come pure a terzi, per il compimento di determinati atti e/o categorie di atti. La stessa facoltà è riconosciuta agli amministratori con deleghe nei limiti dei poteri loro conferiti.

Articolo 14 - Cariche

Il consiglio di amministrazione, allorché non vi abbiano provveduto i soci con propria decisione, nomina il presidente; può altresì nominare un vice presidente e uno o più amministratori delegati nonché attribuire altre particolari cariche.

Il consiglio di amministrazione può inoltre nominare un segretario scegliendolo anche al di fuori dei suoi componenti.

Articolo 15 - Firma e rappresentanza della società

La rappresentanza della società e la firma sociale, di fronte ai terzi e in giudizio, spettano:

- in caso di nomina di un consiglio di amministrazione, al presidente del consiglio di amministrazione e, se nominato, al vice presidente, nonché agli eventuali amministratori delegati, nei limiti dei poteri conferiti;
- in caso di nomina di un amministratore unico, a quest'ultimo, senza limitazioni.

La rappresentanza della società spetta inoltre, nei limiti dei poteri a loro conferiti, ai procuratori speciali eventualmente nominati i quali possono firmare in nome e per conto della società entro i limiti suddetti.

Articolo 16 - Riunioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione deve essere convocato, in Italia, mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica da inviarsi a cura del presidente o del vice presidente o di un amministratore delegato cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali sarà sufficiente il preavviso di un giorno. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, salvo il caso in cui la riunione si tenga mediante mezzi di telecomunicazione, dell'ora e del giorno della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

È ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente della stessa e dove deve pure trovarsi il segretario; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o dal vice presidente o da un amministratore delegato o, in mancanza, dall'amministratore presente più anziano di età.

Nell'ipotesi di adunanze tenute mediante mezzi di telecomunicazione, qualora l'amministratore che sarebbe dovuto essere il presidente della seduta secondo i criteri di cui sopra non si trovi nello stesso luogo del segretario, la presidenza è assunta dall'amministratore eletto, a maggioranza semplice, dagli intervenuti.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso in forma scritta da ciascuno degli amministratori. In tal caso uno degli Amministratori comunica a tutti gli altri, con copia ai sindaci, il testo della decisione proposta, fissando un termine non inferiore a 8 (otto) giorni dal ricevimento, entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa. In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato. Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa. Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione, compresi i telefax e la posta elettronica e devono essere conservate dalla Società. La proposta è approvata qualora ottenga il consenso della maggioranza dei consiglieri in carica.

Articolo 17 – Sindaco unico e Collegio sindacale

Un sindaco unico o, in alternativa, un collegio sindacale, possono essere nominati con decisione dei soci anche se la relativa nomina non risulti obbligatoria per legge. La nomina di un sindaco unico non preclude il potere dei soci di derogare successivamente alla scelta di un organo monocratico a favore di quello collegiale, e viceversa.

Qualora, nell'ipotesi di nomina di un sindaco unico, quest'ultimo venga a cessare per una ragione diversa dalla naturale scadenza della carica, gli amministratori saranno tenuti a sottoporre quanto prima a decisione dei soci la sua sostituzione ovvero, in alternativa, alla nomina di un collegio sindacale.

In caso di nomina del sindaco unico o del collegio sindacale, obbligatoria o facoltativa, si applicano le disposizioni in tema di società per azioni anche per quanto riguarda le competenze e i poteri.

Nel caso in cui venga nominato il collegio sindacale, esso è composto di tre sindaci effettivi; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del collegio sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un sindaco; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Articolo 18 – Revisione legale dei conti

Salvo diversa disposizione di legge, la revisione legale dei conti, se prevista dalla legge, è esercitata, a seconda dei casi, dal sindaco unico o dal collegio sindacale. In tal caso, l'organo di controllo, monocratico o collegiale, deve essere costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.

L'incarico di revisore legale dei conti può tuttavia essere conferito con decisione dei soci, che determina il relativo corrispettivo, ad un revisore legale o a una società di revisione iscritti nell'apposito registro ed ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Articolo 19 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo procederà alla formazione del bilancio, in conformità alle disposizioni di legge.

Il bilancio deve essere presentato ai soci, per l'approvazione, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a centoottanta giorni.

Articolo 20 - Ripartizione degli utili

Gli utili netti di esercizio, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, si ripartiscono tra i soci in proporzione alle partecipazioni, salvo diversa destinazione deliberata con decisione dei soci.

Articolo 21 - Recesso

Il socio può recedere dalla società nei soli casi stabiliti dalla legge.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento che deve essere spedita alla sede della società entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima ovvero, se il fatto che lo legittima è diverso da una deliberazione da iscrivere nel registro delle imprese, entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. L'onere di provare la mancanza di tempestività del recesso è a carico della società, poiché l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, i fatti che possono dar luogo all'esercizio del recesso. La comunicazione di recesso sarà comunque valida anche se inviata dal socio prima della trasmissione a lui della comunicazione di cui al presente comma.

I criteri di determinazione del valore delle partecipazioni e il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

Articolo 22 – Scioglimento

In caso di scioglimento della società, l'assemblea deve adottare le deliberazioni previste dall'articolo 2487 del codice civile, in ordine a:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità dei liquidatori, le regole di funzionamento del collegio;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli a cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

- gli eventuali limiti dei poteri dei liquidatori

Articolo 23 - Libro dei soci

Allo scopo di assicurare certezza ai rapporti sociali, la società istituisce e adotta il "Libro Soci" - da tenersi a cura degli amministratori secondo le disposizioni dettate in materia di società per azioni, in quanto compatibili - e subordina all'iscrizione nel libro medesimo l'esercizio dei diritti sociali, derogando parzialmente agli articoli 2470 comma 1° cod. civ. (effetti della cessione di quota nei confronti della società) e 2479 bis comma 1° cod. civ. (convocazione dell'assemblea).

Pertanto il trasferimento delle partecipazioni sociali e la costituzione di diritti reali sulle stesse, sia per atto tra vivi che per successione a causa di morte, avranno effetto nei confronti della società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, che gli amministratori dovranno eseguire, su richiesta di una delle parti ovvero su richiesta dell'erede o del legatario, nel più breve tempo possibile dal momento del deposito nel registro delle imprese eseguito ai sensi di legge. Sono fatte salve le previsioni degli articoli 2470, comma 3, 2471, comma 1, del codice civile, e le altre disposizioni inderogabili di legge.

Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello indicato nel libro soci. A tal fine i soci possono comunicare agli amministratori il proprio indirizzo di posta elettronica e il proprio indirizzo di telefax. Gli amministratori devono aggiornare il predetto libro con le indicazioni comunicate loro dai soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o in altro modo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Articolo 24 - Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge in materia di società a responsabilità limitata; nel caso in cui la normativa in tema di società a responsabilità limitata si dovesse rilevare insufficiente a colmare eventuali lacune di disciplina, si applicheranno, in quanto compatibili, le norme in tema di società per azioni.

STATUTO SOCIETA' BENEFICIARIA

STATUTO

Articolo 1

È costituita una Società per Azioni sotto la denominazione "MIROGLIO S.p.A.", senza vincoli di rappresentazione grafica.

Articolo 2

La Società ha sede in Alba.

È di competenza dell'organo amministrativo trasferire l'indirizzo della sede sociale nell'ambito del detto Comune.

Nei modi di legge potranno essere istituite, soppresse o trasferite sedi secondarie, filiali od uffici sia in Italia che all'estero.

Il domicilio degli azionisti, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal libro dei soci; è onere del socio comunicare il proprio domicilio (comprensivo anche, se posseduti, del numero di fax e dell'indirizzo di posta elettronica eventualmente certificata) e gli eventuali successivi cambiamenti.

Articolo 3

La durata della Società è stabilita fino al 31/12/2060 (trentuno dicembre duemilasessanta).

Articolo 4

La Società ha per oggetto la produzione e commercializzazione in ogni forma, l'importazione e l'esportazione di articoli di abbigliamento, di articoli tessili compresi quelli per l'arredamento, di accessori dell'abbigliamento, di articoli sportivi e di filati. Tale attività potrà essere svolta anche mediante il coordinamento tecnico, commerciale ed amministrativo delle società controllate e collegate.

La Società ha altresì per oggetto:

- l'assunzione di partecipazioni in altre società ed enti di qualsiasi genere, il finanziamento delle società controllate e collegate, la compravendita, il possesso e la gestione di titoli pubblici e privati; con precisazione che tali attività sono svolte non a fini di collocamento presso il pubblico;
- la consulenza tecnica, organizzativa ed industriale, le ricerche ed analisi di mercato in particolare nel settore tessile e dell'abbigliamento;
- l'acquisto, la vendita, la permuta e la locazione di beni, sia mobili che immobili, strumentali per l'esercizio dell'attività sociale propria e delle proprie società controllate e collegate.

La Società può inoltre compiere le operazioni commerciali, industriali, immobiliari e finanziarie necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale o comunque intese a favorirne, anche indirettamente, lo svolgimento e lo sviluppo; essa può altresì prestare, senza carattere di professionalità, garanzie sia reali sia personali anche a favore di terzi in quanto strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

Articolo 5

Il capitale sociale è di Euro 150.000.000,00 (euro centocinquantamiloni), diviso in numero 150.000.000 (centocinquantamiloni) di azioni da 1 (un) Euro cadauna.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

Le limitazioni al trasferimento delle azioni devono risultare dai titoli.

La Società può emettere prestiti obbligazionari, nei modi e nei termini di legge.

Il capitale sociale può essere aumentato sia in denaro che mediante conferimento di beni in natura e di crediti.

Gli azionisti potranno sopperire all'eventuale fabbisogno finanziario della Società erogando somme improduttive di interessi, a titolo di versamento in conto capitale senza obbligo di rimborso ovvero di finanziamento con obbligo di rimborso. La Società potrà inoltre acquisire fondi dai soci ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso soci.

Articolo 6

Le azioni sono nominative.

Il trasferimento delle azioni anche per il solo usufrutto, la nuda proprietà, il diritto di opzione e la loro sottoposizione a pegno o vincoli di sorta è libero e quindi non sottoposto ad alcun vincolo qualora avvenga tra azionisti ovvero tra l'azionista ed i suoi ascendenti o discendenti in linea retta ovvero tra l'azionista e sue società controllate o controllanti ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1 del Codice Civile. Negli altri casi si applicano le seguenti limitazioni.

Ai fini del presente articolo 6, "trasferimento", "trasferire" e simili espressioni indicano qualsiasi negozio o atto, anche a titolo gratuito (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la vendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la vendita forzata, la vendita in blocco, i trasferimenti che conseguono alla fusione, scissione o liquidazione della Società ecc. ma esclusa l'intestazione fiduciaria a società operanti ai sensi della legge 1966/1939 di cui sia fiduciante l'azionista o uno dei soggetti di cui al primo comma del presente articolo), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà, o della nuda proprietà, di - ovvero la costituzione o il trasferimento di usufrutto su - azioni della Società.

A) Il socio che intenda trasferire a qualsiasi titolo in tutto o in parte per atto tra vivi (anche a titolo gratuito) proprie azioni dovrà preventivamente offrirle agli altri soci, ai quali spetta il diritto di prelazione o rilievo (in seguito, più semplicemente, rilievo) in proporzione delle rispettive azioni.

Per quanto sopra:

A/1) Il socio che intenda procedere ad un trasferimento di azioni ne darà avviso, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero a mezzo posta elettronica certificata contenente l'indicazione del potenziale acquirente o beneficiario del trasferimento, del prezzo e/o delle altre condizioni del trasferimento, al Presidente del Consiglio di amministrazione della Società.

A/2) Il Presidente del Consiglio di amministrazione, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, offrirà agli altri soci, alle stesse condizioni, le azioni oggetto del progettato trasferimento in proporzione alle azioni possedute da ciascun socio. L'offerta sarà fatta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero a mezzo posta elettronica certificata indirizzata a ciascuno dei soci interessati presso il domicilio o l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal libro dei soci, con avvertenza che, ove uno di essi non intenda esercitare il rilievo, le azioni spettantigli si accresceranno automaticamente e proporzionalmente a favore dei soci che, viceversa, intendano valersene

e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio del diritto di rilievo loro spettante.

A/3) Il rilievo dovrà essere esercitato, sempre a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero a mezzo posta elettronica certificata diretta al Presidente del Consiglio di amministrazione, nel termine stabilito a pena di decadenza, di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell'offerta di cui al precedente punto (A/2), restando inteso che, salvo rinuncia espressa, il rilievo si intenderà automaticamente esercitato anche relativamente alle azioni accresciute proporzionalmente a ciascun socio per effetto del mancato esercizio del diritto di rilievo da parte di uno o più soci aventi diritto.

A/4) Nel caso in cui uno o più soci aventi diritto, all'atto dell'esercizio del rilievo a norma dei precedenti punti, dichiarino di non accettare il prezzo richiesto, ovvero nel caso in cui si tratti di trasferimento a titolo gratuito o con corrispettivo non in denaro, il Presidente del Consiglio di amministrazione, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di esercizio del rilievo, ne darà notizia al socio che intende trasferire le proprie azioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero a mezzo posta elettronica certificata che sarà inoltrata in copia anche a tutti i soci che abbiano esercitato il rilievo. Ove il socio che intende trasferire azioni non desista da tale sua intenzione dandone notizia al Presidente del Consiglio di amministrazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero a mezzo posta elettronica certificata nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della sopra citata comunicazione del Presidente del Consiglio di amministrazione, il rilievo avverrà nei confronti di tutti i soci che hanno formulato tale richiesta, al prezzo stabilito, con apprezzamento non impugnabile, da una società di auditing scelta tra una delle c.d. big four (i.e. Deloitte & Touche, EY, KPMG o PricewaterhouseCoopers), sede di Milano ("Esperto") concordata per iscritto tra i soci interessati o (i) qualora i soci interessati non trovino un accordo entro 10 (dieci) giorni lavorativi; o (ii) nessuna delle c.d. big four possa o intenda accettare l'incarico, una società di revisione di primario standing designata dal Presidente del Tribunale di Milano su istanza del socio interessato più diligente, in ciascun caso in base a un mandato conferito ai sensi del presente Statuto e per quanto non qui previsto in conformità ai termini e condizioni abitualmente applicati dall'Esperto, o da altra società di revisione come più sopra designata, per incarichi della medesima tipologia, applicando la seguente formula:

$$W = 1/2 (R/i + K)$$

ove:

R = media dei risultati economici netti degli ultimi tre esercizi consecutivi del bilancio consolidato della Società;

i = tasso di capitalizzazione pari al tasso ufficiale di riferimento stabilito dalla Banca Centrale Europea vigente al momento;

K = patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio consolidato della Società.

Nell'ipotesi di determinazione del prezzo da parte dell'Esperto, il Presidente del Consiglio di amministrazione comunicherà, per raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero a mezzo posta elettronica certificata diretta a tutti i soci interessati, l'esito della determinazione.

Il rilievo dovrà avvenire entro i termini e con le modalità di cui al precedente punto (A/3).

Qualora tale prezzo sia inferiore di oltre il 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo comunicato dal socio cedente, quest'ultimo potrà ritirare l'offerta di trasferimento.

A/5) Qualora il rilievo non sia esercitato dai soci nei termini sopra indicati con contestuale pagamento dell'intero prezzo relativamente a tutte le azioni, il socio offerente potrà trasferire le azioni all'aspirante acquirente, o beneficiario del trasferimento, alle condizioni indicate nella comunicazione di cui al precedente punto (A/1), entro 60 (sessanta) giorni

dalla scadenza del termine di cui al precedente punto (A/3); ovvero ove accetti l'esercizio del rilievo solo per parte delle azioni, potrà, entro lo stesso termine, trasferire a tale acquirente o beneficiario la parte di azioni non rilevate da altri soci alle condizioni originariamente comunicate.

Ove il trasferimento non si verifichi nel termine suindicato, il socio dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo.

A/6) Le disposizioni di cui ai punti precedenti si applicano anche in caso di trasferimento di diritti di opzione, warrant e obbligazioni convertibili in azioni della Società. In ipotesi di trasferimento dei diritti di opzione la comunicazione di cui al punto (A/1) dovrà pervenire entro 5 (cinque) giorni dal primo giorno di esercizio dell'opzione al Presidente del Consiglio di amministrazione che fisserà, per le ulteriori fasi del procedimento di cui ai precedenti punti, termini tali da consentire l'esaurimento entro il termine stabilito per l'esercizio dell'opzione.

A/7) La costituzione di pegno sulle azioni con attribuzione del voto al creditore è consentita solo a favore di Istituti di Credito sottoposti alla vigilanza della Banca Centrale Europea a fronte di effettivi finanziamenti per soggettive necessità del socio, previo accertamento da parte del Consiglio di amministrazione della ricorrenza di tali circostanze.

A/8) Le azioni pervenute in proprietà o altro diritto reale in virtù di trasferimento mortis causa a favore di soggetti che non siano azionisti della Società, ascendenti o discendenti in linea retta dell'azionista deceduto, dovranno essere offerte in opzione agli altri soci nei modi e con gli effetti, mutatis mutandis, di cui ai precedenti punti.

Fino a quando non sia stata effettuata l'offerta e non risulti che questa non è stata accettata, l'erede, ovvero il legatario, non sarà iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle azioni e non potrà alienare le azioni, con effetto verso la Società, a soggetti diversi dagli altri azionisti.

Fermo quanto precede, nel caso di trasferimento delle azioni mortis causa il prezzo di acquisto delle azioni dell'azionista deceduto sarà determinato in conformità al precedente punto (A/4) o, se superiore, quello previsto in caso di esercizio del diritto di recesso.

A/9) In caso di trasferimento della partecipazione di controllo (determinata ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile) del socio della Società troveranno applicazione le seguenti previsioni:

a) il socio relativamente al quale si è verificato il trasferimento del controllo dovrà darne comunicazione agli altri soci e al Consiglio di amministrazione della Società entro 5 (cinque) giorni lavorativi;

b) gli altri soci e la Società, quest'ultima nei limiti di cui all'art. 2357 del Codice Civile, avranno ciascuno il diritto di riscattare, ai sensi dell'art. 2437-sexies del Codice Civile, tutte o parte delle azioni della Società di titolarità del socio con riferimento al quale si sia verificato il trasferimento del controllo; qualora il diritto di riscatto sia esercitato da più di un socio, lo stesso si intenderà esercitato in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società; qualora il diritto di riscatto sia esercitato da uno o più soci e anche dalla Società, prevarrà l'esercizio da parte della Società;

c) in caso di esercizio del diritto di riscatto, il riscatto sarà effettuato a fronte di un corrispettivo pari a quello spettante ad un socio in caso di esercizio del diritto di recesso, determinato secondo i criteri di cui all'art. 2437-ter del Codice Civile, convenzionalmente scontato del 20% qualora il socio non abbia adempiuto all'obbligo di comunicazione di cui al punto a);

d) il diritto di riscatto dovrà essere esercitato entro 5 (cinque) anni dalla data in cui gli altri soci siano venuti a conoscenza del perfezionamento del trasferimento del controllo del

socio;

e) il perfezionamento del trasferimento delle azioni di titolarità del socio relativamente al quale si è verificato il trasferimento del controllo, per il quale sia stato esercitato il diritto di riscatto, avrà luogo nel giorno indicato nella comunicazione di riscatto di cui al precedente punto d), fermo restando che tale trasferimento dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni lavorativi dall'invio della predetta comunicazione di riscatto;

f) il corrispettivo dovuto a seguito dell'esercizio del riscatto sarà messo a disposizione presso le casse della Società o presso una banca all'uopo incaricata, indicata nella comunicazione di riscatto di cui al precedente punto d). Il riscatto avrà effetto, quale esercizio di diritto potestativo ai sensi di legge, a decorrere dalla comunicazione di riscatto di cui al precedente punto d) e pertanto comporta, anche senza un'espressa manifestazione di volontà delle parti, l'acquisto delle azioni riscattate in capo alla Società e/o ai soci che abbiano inviato la comunicazione di riscatto di cui al precedente punto d).

Articolo 7

Ogni azione è indivisibile. Il caso di comproprietà è regolato dalla legge.

In caso di usufrutto il diritto di opzione spetta, ai sensi dell'art. 2352 del Codice Civile, al nudo proprietario.

L'usufrutto si estende a tutte le azioni di nuova emissione sia in caso di aumento gratuito del capitale sia in caso di aumento a pagamento, sempre che, in quest'ultimo caso, il nudo proprietario abbia esercitato l'opzione e fatto salvo, per tale ipotesi, l'obbligo dell'usufruttuario di corrispondere gli interessi sulle somme versate dal nudo proprietario per la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 983 del Codice Civile.

Ove il nudo proprietario non provveda entro 5 (cinque) giorni prima della scadenza del termine all'esercizio del diritto di opzione, questo potrà essere esercitato dall'usufruttuario previo pagamento o deposito del valore del diritto di opzione. Eventuali contestazioni circa il valore dell'opzione non ne sospendono l'esercizio da parte dell'usufruttuario.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di emissione di obbligazioni convertibili.

L'usufrutto si estende alle azioni emesse per conversione di obbligazioni gravate da usufrutto.

Articolo 8

I soci hanno diritto di recedere dalla Società, per tutte o parte delle loro azioni, nelle ipotesi previste da norme di legge fatta eccezione per i casi di proroga del termine e di rimozione o introduzione di vincoli alla circolazione delle azioni (casi in cui il diritto di recesso non spetta).

Termini e modalità di esercizio del diritto di recesso sono quelli previsti dall'art. 2437-bis del Codice Civile.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, l'organo amministrativo è tenuto a comunicarne notizia ai soci entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.

Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

Per la determinazione del valore delle azioni del socio recedente e per il procedimento di liquidazione delle stesse si richiamano le norme di legge.

Articolo 9

L'Assemblea ordinaria e straordinaria tanto in prima che in seconda convocazione si costituisce e delibera ai sensi di legge.

Ogni azionista avente diritto di intervenire nell'Assemblea può farsi rappresentare da altra persona mediante delega scritta a norma dell'art. 2372 del Codice Civile.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Articolo 10

Le Assemblee sono convocate, sia presso la sede sociale che altrove, purché in Italia, dall'organo amministrativo o dal Presidente o dal Vice Presidente con avviso inviato ai soci, al recapito comunicato dal socio alla Società, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (inclusa posta elettronica certificata), almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'Assemblea (fermo restando quanto previsto all'articolo 12 del presente Statuto) nonché le modalità dell'eventuale collegamento con mezzi di telecomunicazione;
- la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione (al massimo entro 30 (trenta) giorni dalla data della prima) per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita.

L'Assemblea di seconda convocazione non può tenersi nello stesso giorno fissato per la prima.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipano all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 11

L'Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Essendo la Società tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, l'Assemblea ordinaria può essere convocata oltre il termine suddetto, ma comunque entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione prevista dall'art. 2428 del Codice Civile le ragioni della dilazione.

Articolo 12

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi, anche o esclusivamente (in quest'ultimo caso senza indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione), con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione, purché siano rispettate le seguenti condizioni, delle quali si darà atto nel relativo verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in assenza di questi, dal Vice Presidente, se nominato.

Mancando i soggetti summenzionati, l'Assemblea è presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Articolo 13

La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre a nove membri, secondo quanto stabilito dall'Assemblea. L'organo amministrativo dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

Qualora un amministratore cessa dalla carica per qualsiasi ragione, si intenderà automaticamente scaduto il mandato di tutti i membri del Consiglio di amministrazione ed i membri residui dovranno convocare senza indugio l'Assemblea degli azionisti per la nomina di tutti i membri del Consiglio.

Gli amministratori sono remunerati nella misura stabilita dall'Assemblea ordinaria. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è determinata dal Consiglio di amministrazione a norma dell'art. 2389 del Codice Civile.

In ogni caso gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nell'espletamento del mandato ricevuto.

Articolo 14

Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società. Può nominare anche direttori generali.

Il Consiglio di amministrazione designa, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente. Può, a norma e nei limiti dell'art. 2381 del Codice Civile, delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri e/o ad un comitato esecutivo composto da alcuni suoi membri, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di amministrazione ed al Collegio sindacale, con cadenza almeno semestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della Società.

Al Consiglio spetta comunque il potere di impartire direttive agli organi delegati e di avocare a sé operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Articolo 15

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente, dal Vice Presidente o da un Amministratore Delegato ovvero a richiesta di almeno due suoi componenti, per lettera, telegramma, fax o posta elettronica con almeno 3 (tre) giorni di preavviso o, in caso di

urgenza, con almeno 24 (ventiquattro) ore di preavviso.

Il Consiglio si costituisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche o esclusivamente (senza indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione qualora l'avviso di convocazione indichi che lo svolgimento avverrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione) mediante mezzi di telecomunicazione purché sussistano le garanzie di cui all'articolo 12 del presente Statuto.

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del Collegio sindacale.

Articolo 16

La firma sociale e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano disgiuntamente, al Presidente del Consiglio di amministrazione, al Vice Presidente e a ciascuno degli Amministratori Delegati, se nominati.

L'organo amministrativo ha facoltà di conferire poteri a direttori e procuratori speciali per determinati affari o categorie di affari.

Articolo 17

Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea dei soci la quale provvede pure alla nomina del Presidente del Collegio.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Articolo 18

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nel registro tenuto del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'incarico è conferito dall'Assemblea ordinaria, su proposta motivata del Collegio sindacale.

L'Assemblea, nel nominare il revisore o la società di revisione, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

Articolo 19

Gli esercizi sociali si chiudono il 31/12 (31 dicembre) di ogni anno.

Articolo 20

Gli utili risultanti dal bilancio regolarmente approvato dall'Assemblea degli azionisti, dopo aver destinato il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale fino a che questo non abbia raggiunto 1/5 (un quinto) del capitale sociale, sono ripartiti secondo le modalità che l'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, sarà per deliberare; la parte di utile destinata agli azionisti deve essere attribuita a ciascuno di essi in proporzione delle azioni possedute.

Articolo 21

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra i soci, o fra i soci e la Società, oppure nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori o da essi proposta, ivi comprese quelle relative alla validità delle deliberazioni assembleari o aventi ad oggetto la qualità di socio, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano, fatte salve diverse inderogabili disposizioni di legge.

Articolo 22

Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente Statuto si fa esplicito riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi speciali in materia di tempo in tempo vigenti.